



DECRETO ANTI-CRISI

GESTIONE "IVA per CASSA"

Cenni Normativi

L'Art. 7 del D.L. n. 185/2008 modifica il momento in cui l'IVA sulle fatture emesse diventa esigibile ovvero deve essere versata all'Erario.

Fino al momento di entrata in vigore del decreto tale momento coincide con la data di effettuazione dell'operazione fatturata; tale data dipende dal tipo di operazione, così come stabilito dall'art. 6 Dpr 633/72.

Costituiscono un'eccezione a tale meccanismo le operazioni con "IVA ad esigibilità differita", relativa alle prestazioni rese nei confronti dello Stato, enti pubblici o enti similari; per tali fatture è possibile differire il pagamento dell'IVA sulle fatture emesse al momento del loro incasso.

Emissione Fatture con "Iva per cassa"

Con l'art.7 del D.L. n.185/2008 il meccanismo di differimento del pagamento dell'IVA al momento dell'incasso delle fatture emesse è esteso a **tutti**, con i limiti più avanti indicati .

L'applicazione del differimento del debito IVA è consentita solo nel caso in cui sia indicato nella fattura emessa che si tratta di un'operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'Art. 6, comma 5 del D.P.R. n.633/1972 e art. 7, comma 1 del D.L. n.185/2008 .

In ogni caso l'IVA va versata decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo in caso in cui, prima del compimento dell'anno, il destinatario della fattura non venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. In questo caso l'IVA continua a conservare l'esigibilità differita ed il relativo debito sorgerà solo nel momento dell'incasso della stessa, senza che vi siano ulteriori limiti temporali.

Differenze con il regime di "differimento" previsto per le operazioni nei confronti degli Enti

Le differenze con quanto previsto per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, Enti pubblici o enti similari sono le seguenti:

- L'IVA va versata decorso un anno dell'effettuazione dell'operazione a prescindere dall'incasso salvo il caso delle procedure concorsuali in atto;
- Nella fattura va obbligatoriamente indicato che si tratti di un'operazione con imposta a esigibilità differita ex art. 7 D.L. 185/2008

Ricevimento Fatture Fornitori con "Iva per cassa"

La detrazione dell'imposta esposta nelle fatture emesse con il differimento dell'IVA al momento dell'incasso è consentita solo all'atto del pagamento della fattura relativa.

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione anche se la fattura non è stata pagata, il fornitore ha comunque l'obbligo di versare l'IVA, mentre il cliente ha il diritto a detrarsela, salvo i limiti previsti in caso di procedure concorsuali.

Entrata in Vigore

L'entrata in vigore è contestuale alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed è quindi imminente e strutturale, ossia non in via sperimentale come inizialmente previsto.

Limitazioni e Soggetti Esclusi

E' stato stabilito a 200.000,00 Euro il limite di volume d'affari anno dei contribuenti nei cui confronti la disposizione troverà applicazione .

Il differimento dell'IVA non è però applicabile alle operazioni:

- Effettuate da soggetti che applicano l'imposta secondo un regime speciale (agricoltura, agenzie di viaggi, regime del margine, etc..)
- Assoggettate ad IVA sulla base del meccanismo del 'Reverse Charge'
- Effettuate da contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi di cui alla legge 244/2008. La circostanza è dovuta al fatto che per i predetti contribuenti è precluso l'esercizio della rivalsa. Pertanto essi non si trovano mai in una posizione di debito nei confronti dell'erario, né di credito essendo altresì precluso l'esercizio del diritto della detrazione del tributo;
- Effettuate nei confronti dei consumatori finali o verso soggetti iva che acquistano beni e servizi destinati alla sfera personale o istituzionale (per gli enti non commerciali).

ADEGUAMENTO PROCEDURE CONTABILI

I programmi SAM e Impresa24 sono stati adeguati per poter ottemperare in modo automatico agli adempimenti in coerenza con quanto disposto dalle nuove normative.

Trattandosi di materia con risvolti contabili e fiscali, e quindi degna di primaria attenzione, si ritiene necessario l'intervento tecnico di un consulente applicativo che, a seconda della tipologia aziendale, dovrà eseguire le seguenti operazioni:

a) **Azienda** che **rientra nel volume d'affari** indicato (ossia inferiore a 200.000 €).

- È necessario effettuare l'**upgrade** alla nuova **versione 4.00** di SAM/Impresa24; questa operazione richiede, come di norma, l'intervento specifico da parte di un consulente applicativo Centro Software, il quale si incaricherà di verificare anche il contemporaneo upgrade degli eventuali programmi speciali installati.

b) **Azienda** che **supera il volume d'affari**, e quindi **non rientra** nei benefici di legge, ma i cui **fornitori** possono utilizzare le nuove disposizioni, e che quindi ha necessità di registrare e gestire **fatture di acquisto** di contribuenti minori.

- È possibile continuare a utilizzare le versioni 3.02 e 2.28, non essendo richiesto un upgrade di versione, ma è necessario l'intervento da parte di un consulente applicativo Centro Software per riconfigurare le procedure IVA al fine di gestire correttamente i nuovi adempimenti.

DECRETO ANTI-CRISI GESTIONE "IVA per CASSA"



Richiesta e Prenotazione Intervento Tecnico

AZIENDA	
nome e cognome	
Recapiti telefonici	
Programma	<input type="checkbox"/> SAM-Erp2 <input type="checkbox"/> SAM-s3 <input type="checkbox"/> Impresa24 versione: _____

Con la presente comunichiamo che la nostra società:

- Rientra nel volume d'affari per l'utilizzo dell'IVA per Cassa; richiediamo pertanto l'intervento del consulente applicativo per effettuare l'**upgrade** alla nuova **versione 4.00** di SAM/Impresa24
- non rientra** nei benefici di legge, ma si avvale di **fornitori** che possono utilizzare i benefici di legge; richiediamo pertanto l'intervento del consulente applicativo per effettuare i necessari aggiornamenti

Data ____/____/____

Firma _____

Compilare e inviare **via fax** al n. **051 813330**

